

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

1. Il Ricorrente (in avanti, *brevius*, anche “Parte Ricorrente”) chiede la risoluzione, ex art. 125 – *quinquies* TUB, di un contratto di finanziamento (n. ***301), collegato a un contratto di fornitura di beni e servizi a consumatori, stante l’inadempimento del fornitore.

2. In particolare, riferisce di avere sottoscritto, in data 3 novembre 2017, un contratto “*Fotovoltaico semplice*”, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4,5 KW Smart e accumulo di 6,5 KW, presso un immobile di sua proprietà, adibito ad uso abitativo. Il prezzo dell’intera opera era pari ad € 20.328,00, iva inclusa.

Collegato al contratto veniva stipulato, con l’Intermediario convenuto, il contratto di finanziamento n. ***301 (prodotto da Parte ricorrente in fase di sospensione). A garanzia del funzionamento dell’impianto e delle sue componenti veniva altresì accesa polizza assicurativa n. 80(...)76.

Riferisce ancora che, successivamente, veniva realizzato l’impianto da parte del fornitore (v. scheda di installazione del 08/05/2018). Tuttavia, da subito, tale impianto non funzionava, così come non funzionava la batteria di accumulo, circostanza che era stata immediatamente oggetto di una *apertura segnalazione guasto* (vedasi scambio comunicazioni mail del 20-25/07/2018).

In data 24/07/2018, veniva comunicata la volontà di recedere dal contratto per grave inadempimento del venditore, con consequenziale risoluzione anche del contratto di prestito finalizzato, intimando il rimborso integrale delle rate di rimborso del prestito pagate, nonché lo smontaggio dell'impianto, oltre al risarcimento del danno patito.

Dopo un intenso scambio di corrispondenza, Parte ricorrente inoltrava formale costituzione in mora datata 3 marzo 2020 intimando la risoluzione del contratto principale e del finanziamento collegato.

Dopo l'inutile esperimento di una negoziazione assistita, il 10 agosto 2024 Parte ricorrente tornava a costituire in mora il fornitore e l'Intermediario convenuto, ribadendo la volontà di risolvere il contratto, con integrale rimborso delle rate già pagate, oltre al risarcimento dei danni e il pagamento delle spese legali.

3. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta Parte ricorrente, richiamato il precedente ultimo reclamo (*"le richieste ivi formulate con riferimento al contratto di finanziamento e alla polizza assicurativa ad esso accessoria devono intendersi totalmente ribadite in questa sede"*), adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *"Annullamento del contratto di finanziamento e restituzione delle somme già corrisposte"*. Produceva altresì perizia che accertava il malfunzionamento dell'impianto.

4. Si costituiva l'Intermediario, negando la gravità dell'inadempimento, e affermando che il malfunzionamento era, comunque, da imputarsi a un guasto della batteria, non oggetto del contratto di fornitura. Precisava di avere comunque rimborsato tre rate del finanziamento, collegate ad una prima segnalazione del 2018, dipendenti, queste, da problematiche di alta tensione, imputabili alla società di distribuzione dell'energia elettrica. Aggiungeva che Parte ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'impianto e contestava la richiesta di danni, perché non provati. Precisava, dunque, le seguenti **CONCLUSIONI**. - *Rigettare il ricorso poiché assolutamente infondato per le ragioni esposte in narrativa. - In ogni caso rigettare la richiesta di risarcimento del danno per mancato adempimento dell'onere della prova*".

5. Parte ricorrente depositava repliche, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

6. Nella seduta del 13 novembre 2025, il Collegio provvedeva come segue: *"ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, sospende la decisione e fissa a entrambe le parti un termine di 30 giorni per produrre copia del contratto di finanziamento. Il Collegio dispone altresì la proroga del presente procedimento. Dà mandato alla Segreteria tecnica di curare le conseguenti comunicazioni"*.

7. Nel termine assegnato, Parte ricorrente produceva il contratto di finanziamento, e depositava nota di chiarimento, insistendo per l'accoglimento. L'Intermediario produceva il contratto di finanziamento e nota di chiarimento, insistendo per il rigetto del ricorso.

8. Nella seduta del 23 gennaio 2026 la controversia veniva quindi decisa come da dispositivo, per le seguenti motivazioni.

DIRITTO

I. Ai sensi dell'art. 125-quinquies TUB *"Inadempimento del fornitore"*, 1. *Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.* 2. *La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare*

al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso (...).

La giurisprudenza ha, al riguardo, precisato che, per l'esercizio, da parte del consumatore, dell'azione di risoluzione del contratto di finanziamento collegato, non è necessario il preventivo esercizio dell'azione di risoluzione contro il fornitore (venditore). Il giudice adito per la risoluzione del finanziamento può, infatti, accertare *incidenter tantum* la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di fornitura collegato (Cass. 13 marzo 2025, n. 6639).

II. Ai sensi, dunque, dell'art. 125-*quinquies* citato, i presupposti per l'accoglimento della domanda del cliente sono: il collegamento tra il contratto di fornitura "principale" e il contratto di finanziamento, la previa costituzione in mora del venditore, la non "scarsa importanza" dell'inadempimento del fornitore (giusta il richiamo all'art. 1455 c.c.), accertamento che va effettuato, per le ragioni sopra esposte, *incidenter tantum* dal Collegio.

II.1. Sotto il primo profilo, sia Parte ricorrente che l'Intermediario hanno prodotto il contratto di finanziamento. Dall'esame del documento, si evince che l'importo finanziato, pari ad € 20.528,00, corrisponde sostanzialmente al prezzo complessivo del bene di finanziato. Inoltre, nel campo "Indicazione del bene o del servizio" viene riportata la dicitura "FOTOVOLTAICO".

II.2. Anche il requisito della costituzione in mora è, del pari, provato: si rinvia, al riguardo, al contenuto delle diffide richiamate in narrativa.

II.3. Si procede all'accertamento dell'inadempimento del fornitore e della "non scarsa importanza" di questo.

Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione dell'Intermediario, secondo cui la batteria non sarebbe stata oggetto del contratto principale, dal momento che le evidenze documentali dimostrano, invece, il contrario.

Come detto, infatti, nel contratto stipulato tra Parte ricorrente e il fornitore, a pag. 3 si legge che l'importo del prezzo riguardava la seguente offerta: "4,5 KW Smart + Accumulo 6,5 KW".

Dunque, la batteria di accumulo è espressamente menzionata e il prezzo concordato comprende (pag. 3, ivi) tanto l'impianto in senso stretto che la batteria di accumulo.

Infine, con rilievo del tutto assorbente, Parte ricorrente ha prodotto il contratto (denominato di "appalto"), in uno al ricorso. Alla pag. 5 del documento, nel campo "oggetto del contratto", si legge testualmente "

II.1.1. Il Contratto ha per oggetto un appalto diretto a: - La realizzazione "chiavi in mano" di un impianto fotovoltaico (...).

Deve, in conclusione, concludersi che, come peraltro risulta espressamente dal tenore letterale di tale ultima previsione negoziale, la vendita e installazione dell'impianto fotovoltaico fossero da considerare "chiavi in mano": comprensive, dunque, della batteria (in una fattispecie analoga, conf. Collegio Torino, 7 novembre 2022, n. 14242; v. anche Collegio Roma, 2978/2013).

In ogni caso, le schede degli interventi eseguiti dal fornitore (v. doc. 6 di Parte ricorrente, attestante un intervento di manutenzione straordinaria del 4 settembre 2018), confermano non solo la sostituzione della Batteria, ma anche la posa di un "cavo di terra", dimostrando, dunque, la presenza di problematiche nell'installazione originaria non esclusivamente riferibili a un fortuito malfunzionamento della batteria. Anche dopo la sostituzione di questa, peraltro, i malfunzionamenti non cessarono.

II.4. Il guasto lamentato da Parte ricorrente, dunque, riguardava esattamente l'impianto oggetto di contratto. Esso, inoltre, integra i requisiti di un inadempimento di non lieve entità.

Premesso infatti che, come detto, non è possibile scindere – come pretenderebbe l'Intermediario – la batteria dall'impianto in senso stretto, è documentato dalla numerosa corrispondenza prodotta da Parte ricorrente (email 20-25 luglio 2018) e dalle schede degli interventi eseguiti (v., e.g., doc. 6 di Parte ricorrente), che l'impianto, praticamente fin dalla data di installazione, non era funzionante, così come

non era funzionante la batteria di accumulo. Lo stesso Intermediario, del resto, dà atto di avere già rimborsato alcune rate, a causa di un primo mancato funzionamento di oltre due mesi, dal 26 giugno al 4 settembre 2018 (collegato a problemi di tensione), per complessivi € 240,00.

Ancora, oltre alle numerose segnalazioni inviate, Parte ricorrente ha prodotto una relazione tecnica (doc. 16), nella quale il consulente nominato dichiara: *“Recatomi sul posto in data 28/05/2024, ho potuto constatare che il citato impianto risulta installato ma non perfettamente funzionante, nello specifico le batterie di accumulo risultavano in stato di blocco con il pulsante di accensione con il led rosso acceso (...) – l'impianto non ha mai fornito le prestazioni promesse, (...) – nelle attuali condizioni sussistono situazioni di pericolo per la incolumità dei proprietari dell'immobile”*. Al documento è, peraltro, allegata una fotografia, nella quale è visibile il led rosso acceso, sotto la lettera “A1”.

Premesso, al riguardo, che dinanzi all'ABF – non potendo il Collegio disporre CTU – le consulenze di parte, specie ove le risultanze siano suffragate da ulteriori riscontri, costituiscono, almeno nella parte c.d. “percipiente”, prove valutabili dal Collegio, la circostanza che la spia rossa fosse, alla data del sopralluogo del perito, accesa è, come detto, dimostrato dalla foto, acclusa alla relazione stessa. Si rammenta, sul punto, che le fotografie, giusta l'art. 2712 c.c. (a nulla rileva se accluse o meno a una consulenza di parte), fanno piena prova dei fatti rappresentati, ove la controparte non disconosca espressamente la loro conformità ai fatti stessi.

In conclusione, a giudizio di questo Collegio, vi è prova che l'impianto, sin dal 2018, non risultò, se non saltuariamente, funzionante. È, dunque, accertato l'inadempimento grave (e, comunque, sicuramente “di non scarsa importanza”), previsto dalla legge.

III. In conclusione, sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 125-*quinquies* TUB, per affermare, per quel che in questa sede rileva, il diritto di Parte ricorrente alla risoluzione del contratto di finanziamento. Va sul punto evidenziato che l'azione di risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125 – *quinquies* TUB ha natura costitutiva, salvo che la “costituzione in mora”, comunicata dal consumatore ex art. 125-*quinquies*, contenga anche i requisiti della “diffida ad adempiere”, di cui all'art. 1454 c.c., ossia: l'invito, per iscritto, di adempiere in un congruo termine, nonché l'espresso avvertimento che, *“decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto”*. In tale ultimo caso, infatti, la risoluzione si sarà già verificata al di fuori dal processo, sicché il decidente dovrà limitarsi ad emettere una pronuncia meramente dichiarativa (appunto, di accertamento dell'avvenuta risoluzione alla scadenza infruttuosa del termine per l'adempimento fissato nella diffida).

Nel caso di specie, le costituzioni in mora effettuate da Parte ricorrente, richiamate in narrativa, non contengono i requisiti di cui all'art. 1454 c.c., sicché non può pronunciarsi risoluzione dichiarativa. Esse, tuttavia, soddisfano, come detto, i requisiti di cui all'art. 125-*quinquies* TUB, il quale richiede, per una pronuncia costitutiva di risoluzione, la semplice previa “*costituzione in mora*”.

Dal momento, però, che è precluso all'ABF emettere pronunce costitutive in senso stretto (ex multis, Collegio Palermo, 11307 del 28 ottobre 2024 e Collegio Palermo 3427 del 19 marzo 2024), la domanda va riqualficata come diretta ad ottenere l'accertamento del diritto del cliente alla risoluzione (cfr., Collegio Roma, 8 luglio 2025, n. 6684) e, così come riqualficata, deve essere accolta.

Correlativamente, l'Intermediario dovrà rimborsare, come previsto dall'art. 125-*quinquies* citato, comma 2, *“le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”*, senza onere per il consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo da questi già versato al fornitore. Il tutto, ovviamente, detratto quanto già rimborsato dall'Intermediario.

IV. Riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, contenuta nel ricorso (giusta il rinvio al reclamo), Parte ricorrente vi ha, nei fatti, rinunciato in sede di repliche. Ad ogni modo, i danni non sono, con tutta evidenza, imputabili all'Intermediario, ma al fornitore, e ad esso dovranno essere chiesti da Parte ricorrente, in autonomo giudizio, sicché la domanda va rigettata nel merito.

V. Vanno, invece, riconosciute le spese legali. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12 maggio 2025, n. 4580, ha affermato che *“in presenza di determinate circostanze, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, è (...) talora possibile riconoscere al ricorrente, la cui richiesta sia stata totalmente o parzialmente accolta, i costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un’assistenza professionale per la proposizione del ricorso ovvero per lo svolgimento della successiva attività procedurale innanzi all’Arbitro. Tali esborsi rappresentano, invero, un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune, secondo quanto già ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012”*. In particolare, le spese possono essere riconosciute qualora sia dimostrato *“il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista”*, ovvero in caso di *“carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia”*.

Nel caso di specie, sussistono tutti e due i requisiti, peraltro da considerarsi alternativi.

La questione affrontata è da considerarsi, innanzitutto, complessa, oltre che in punto di diritto, anche in punto di fatto. Essa, infatti, ha richiesto anche l’intervento di un perito di parte, oltre che di un difensore. Sotto altri profili, sussistono gli estremi per valutare la condotta dell’Intermediario come dilatoria, se non proprio ostruzionistica: si rammenta al riguardo che, come detto, Parte ricorrente intimò, senza ottenere alcun effetto, la risoluzione del contratto: il 24 luglio 2018, il 3 marzo 2020 e, dopo un’intensa corrispondenza, il 10 agosto 2024. L’ultimo reclamo, infine, non risulta neppure riscontrato dall’Intermediario.

In applicazione dei principi affermati dalla citata decisione del Collegio di Coordinamento, n. 12 maggio 2025, n. 4580, ritiene questo Collegio che le “spese” possano essere liquidate equitativamente, nella misura di € 300,00. Anche detto importo, oltre al contributo di € 20,00 per l’avvio del procedimento, dovrà essere rimborsato a Parte ricorrente.

VI. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla risoluzione del contratto. Dichiaro, per l'effetto, l'intermediario tenuto alla restituzione delle rate pagate, dedotto quanto già rimborsato alla cliente dallo stesso intermediario o dalla fornitrice; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE